



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **dodici** del mese di **agosto** dell'anno **duemila venticinque** (12.08.2025) alle ore diciotto (18:00) si è riunita, in seconda convocazione, online, l'Assemblea dei Soci del Circolo San Tommaso d'Aquino per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, signor Tommaso Di Ruzza, che, constatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita, in seconda convocazione, la presente assemblea.

I soci intervenuti, all'unanimità chiamano a fungere da segretario il signor Vittorio Riccardi, che accetta.

1. Approvazione del nuovo Statuto

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del nuovo Statuto, di cui all'allegato "A", spiegando che le modifiche si rendono necessarie per adeguare lo statuto vigente alla normativa del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, provvedendo alla lettura coordinata del nuovo testo.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei partecipanti, rappresentanti i tre quarti dei soci,

DELIBERA

- **di approvare il nuovo Statuto** per conformare il Circolo San Tommaso d'Aquino al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e successive modifiche e integrazioni), e alla normativa in materia del Terzo Settore, che si allega.



2. Varie ed eventuali

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre il dibattito mettendo in luce la esigenza di stabilire una quota sociale che da un lato, non scoraggi l'adesione, e dall'altro lato, responsabilizzi i candidati soci ad assumere un impegno e fornire un sostegno al Circolo.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei partecipanti, rappresentanti i tre quarti dei soci,

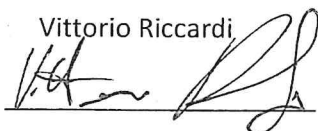
DELIBERA

- di stabilire una quota sociale di euro cinquanta (50) annuali;
- di prevedere la possibilità di aderire al Circolo, su base volontaria, con una quota sociale di euro cento (100) o maggiore di cento (100) annuali, nella veste di **socio sostenitore (o "amico")**, con possibilità (se desiderato) di visibilità come donatore;
- di prevedere la possibilità di aderire al Circolo, su base volontaria, con una quota sociale di euro cinquecento (500) o maggiore di cinquecento (500) annuali, nella veste di **socio promotore (o "mecenate")**, con possibilità (se desiderato), di aggiornamenti sulle attività principali, e menzione pubblica annuale.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 19:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

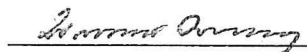
Il Segretario

Vittorio Riccardi



Il Presidente

Tommaso Di Ruzza



REGISTRATO A FROSINONE IL 10 SET. 2025
AL N. 468 SERIE 3
IMPORTO 200,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Lisi Marta





STATUTO

Circolo San Tommaso d'Aquino ODV



RC DELL'ENTRATA
FROSINONE
Allegato all'atto registrato
10 SET. 2025 SEPA 3/468
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Lisa Maria





I

DENOMINAZIONE E SEDE
PRINCIPI FONDAMENTALI, MOTTO E SEGNI DISTINTIVI

1 (Denominazione e sede) – 2 (Principi fondamentali) – 3 (Motto e segni distintivi) – 4 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

II

NORME APPLICABILI

5 (Statuto) – 6 (Efficacia dello statuto) – 7 (Interpretazione dello Statuto)

III

FINALITÀ E ATTIVITÀ
PARTENARIATI

8 (Finalità e attività) – 9 (Convenzioni e partenariati)

IV

AMMISSIONE DEI SOCI
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
SOCI ONORARI

10 (Numero dei soci e diritto di voto) – 11 (Disciplina uniforme ed esclusione dell'adesione temporanea) – 12 (Quota sociale) – 13 (Ammissione dei soci) – 14 (Diritti e doveri soci) – 15 (Cessazione dell'adesione all'Associazione) – 16 (Libri sociali obbligatori) – 17 (Soci onorari)

V

NATURA GRATUITA DELL'ATTIVITÀ DEI SOCI
PERSONALE RETRIBUITO

18 (Natura gratuita dell'attività dei soci) – 19 (Assicurazione dei soci che pestano attività di volontariato) – 20 (Personale retribuito)

VI

ORGANI SOCIALI

21 (Organi sociali) – 22 (Assemblea dei soci) – 23 (Compiti dell'Assemblea) – 24 (Assemblea ordinaria) – 25 (Assemblea straordinaria) – 26 (Consiglio Direttivo) – 27 (Compiti del Consiglio Direttivo) – 28 (Riunioni del Consiglio Direttivo) – 29 (Il Presidente) – 30 (Compiti del Presidente) – 31 (Segretario) – 32 (Tesoriere) – 33 (Organo di controllo) – 34 (Organo di Revisione legale dei conti)



**DENOMINAZIONE E SEDE
PRINCIPI FONDAMENTALI, MOTTO E SEGNI DISTINTIVI**

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Circolo San Tommaso d'Aquino ODV" (d'ora in avanti denominato anche "Associazione") che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").
3. L'Associazione ha sede legale in Piazza San Tommaso d'Aquino, snc (Basilica Concattedrale San Costanzo Vescovo e Tommaso d'Aquino), 03031, nel comune di Aquino.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
6. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Frosinone, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Principi fondamentali)

1. L'Associazione si ispira alla figura e al pensiero di san Tommaso d'Aquino, promuovendone lo studio nei diversi campi del sapere. Intende così anche offrire un contributo originale alla riflessione sulle grandi questioni etiche, teologiche, filosofiche, politiche, economiche e sociali del nostro tempo, traendo da un pilastro della tradizione uno slancio per il futuro.
2. L'Associazione aderisce al magistero e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

ART. 3

(Motto e segni distintivi)

1. Il motto dell'Associazione è "Veritas et Amor".
2. Il logo dell'Associazione è composto dalle iniziali stilizzate del suo nome: la lettera "C" in colore nero, la lettera "S" in colore grigio e la sigla "d'A" in colore nero. Alla destra delle iniziali è raffigurato un cagnolino stilizzato di colore nero che tiene in bocca una torcia accesa: l'impugnatura della torcia è nera, mentre la fiamma è rossa. Questo elemento richiama l'iconografia dell'Ordine dei Padri Predicatori, al quale appartiene san Tommaso d'Aquino. Sotto il logo è riportata la denominazione per esteso "Circolo San Tommaso d'Aquino" in caratteri neri (Allegato 1).
3. I colori dell'Associazione sono il bianco e il nero.



ART. 4

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

1. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

II

NORME APPLICABILI

ART. 5

(Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 6

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 7

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

III

FINALITÀ E ATTIVITÀ PARTENARIATI

ART. 8

(Finalità e attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Premio internazionale Tommaso d'Aquino (rivolto ad una figura di spicco nel mondo della teologia, della filosofia e della cultura in generale); Concorso internazionale "Veritas et Amor" (rivolto a giovani studiosi ed artisti); Collana di Studi e Documenti, dal titolo "Quaderni Aquinati" (Allegato 2).
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



3. L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle indicate al comma 2 del presente articolo, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
4. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
5. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

ART. 9

(Convenzioni e partenariati)

Per lo svolgimento delle attività, e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- a) stipulare convenzioni con il Comune di Aquino e con altri enti sia pubblici che privati, italiani ed esteri;
- b) collegarsi ad altri enti nazionali riconosciuti ai sensi della legge applicabile, che abbiano le stesse finalità;
- c) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con enti sia pubblici che privati, italiani ed esteri, inclusa la promozione o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il perseguimento delle proprie finalità.

IV

AMMISSIONE DEI SOCI DIRITTI E DOVERI DEI SOCI SOCI ONORARI

ART. 10

(Numero dei soci e diritto di voto)

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. I soci maggiori di età secondo la legge italiana hanno diritto ad un singolo voto in Assemblea, a prescindere dalla dimensione del proprio corpo sociale, nel caso di persone giuridiche, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci.
3. I soci minori di età secondo la legge italiana hanno diritto ad un singolo voto, mediante i genitori o tutori legali, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci.

ART. 11

(Disciplina uniforme ed esclusione dell'adesione temporanea)

1. Il rapporto associativo e le modalità di adesione dei soci sono disciplinati in maniera uniforme.
2. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

ART. 12

(Quota sociale)

1. L'adesione all'Associazione è condizionata al versamento della quota sociale determinata dall'Assemblea.
2. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.



ART. 13

(Ammissione dei soci)

1. Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche – anche non italiane – che ne condividono i principi fondamentali e le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, secondo le rispettive condizioni e capacità.
2. Il candidato socio deve presentare una domanda di ammissione dalla quale risulti la volontà di:
 - a) Condividere i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione;
 - b) Recare il proprio contributo al perseguimento delle finalità e svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - c) Partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - d) Rispettare lo Statuto, gli Atti dell'Associazione e qualsiasi legge applicabile.
3. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente in forma scritta – anche via posta elettronica. In caso di minori, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dai genitori o tutori legali secondo la legge applicabile.
4. L'ammissione di un socio è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo, che ha il potere di accoglierla o rigettarla.
5. In caso di accoglimento della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato in forma scritta – anche via posta elettronica – entro quindici (15) giorni. L'ammissione del socio si perfeziona con l'iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci, previo versamento della quota associativa.
6. In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato in forma scritta – anche via posta elettronica – entro quindici (15) giorni, motivandola. L'aspirante socio può opporsi alla decisione di rigetto in forma scritta – anche via posta elettronica – entro quindici (15) giorni dalla data della comunicazione della decisione di rigetto, inclusa la facoltà di chiedere che sull'opposizione decida l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 14

(Diritti e doveri soci)

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) esaminare i libri sociali;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e sul suo andamento;
 - d) frequentare i locali dell'Associazione;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g) votare in Assemblea, direttamente o mediante un legale rappresentante, o un socio delegato.
2. I soci hanno il dovere di:
 - a) versare la quota sociale;
 - b) rispettare lo Statuto, gli Atti dell'Associazione e qualsiasi legge applicabile;
 - c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - d) rappresentare l'Associazione con una condotta di vita integra e decorosa.

ART. 15

(Cessazione dell'adesione all'Associazione)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - c) per persistenti violazioni dei doveri stabiliti dallo Statuto o dagli Atti dell'Associazione.
 - d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, anche sulla base di notorie violazioni di qualsiasi legge applicabile.

2. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo adottato secondo il comma 1, lett. d), del presente articolo, è ammesso il ricorso in forma scritta – anche via posta elettronica – entro quindici (15) giorni dalla data della comunicazione della delibera di esclusione all'Assemblea che, previo contraddittorio, decide in via definitiva nella prima riunione convocata.



ART. 16

(Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e di eventuali altri Organi sociali.
2. I libri sociali indicati al comma 1, lett. a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I libri sociali indicati al comma 1, lett. c), sono tenuti a cura dell'Organo sociale a cui si riferiscono.
4. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta di accesso scritta – anche via posta elettronica – indirizzata ed autorizzata dall'Organo sociale competente che deve evadere entro quindici (15) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, il socio può opporsi alla decisione di rigetto in forma scritta – anche via posta elettronica – entro quindici (15) giorni dalla data della comunicazione della decisione di diniego, inclusa la facoltà di chiedere che sull'opposizione decida l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 17

(Soci onorari)

1. L'Associazione può avere soci onorari, iscritti in un apposito libro dei soci onorari.
2. Possono essere soci onorari le persone fisiche – italiane ed estere – di provata integrità e levatura morale, che si distinguono positivamente nella società, e che accrescono la capacità di perseguire le finalità, la credibilità e l'onorabilità dell'Associazione.
3. Lo status di socio onorario non comporta alcun dovere o diritto secondo l'articolo 14.

V

NATURA GRATUITA DELL'ATTIVITÀ DEI SOCI. PERSONALE RETRIBUITO

Art. 18

(Natura gratuita dell'attività dei soci)

1. L'attività dei soci ha natura gratuita e di volontariato e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari.
2. La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.
3. L'Associazione rimborsa ai volontari esclusivamente le ragionevoli spese effettivamente sostenute e funzionali all'attività prestata, previa approvazione scritta, e presentazione della necessaria documentazione (ricevute, fatture, ecc.), entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19

(Assicurazione dei soci che prestano attività di volontariato)

Secondo quanto richiesto dalla natura dell'attività svolta, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

(Personale retribuito)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

VI

ORGANI SOCIALI

ART. 21

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Segretario (eventuale)
 - e) Tesoriere (eventuale)
 - f) Organo di controllo (eventuale);
 - g) Organo di revisione (eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice civile, comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle ragionevoli spese effettivamente sostenute e funzionali all'attività prestata, previa approvazione scritta e presentazione della necessaria documentazione (ricevute, fatture, ecc.).

ART. 22

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso – anche via posta elettronica – da inviare almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. La comunicazione stabilita al comma 2 del presente articolo deve essere inviata in forma scritta – anche via posta elettronica – al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. I soci possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 23

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) determinare la quota sociale;
- b) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- c) approvare il bilancio di esercizio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decidere sulla non ammissione di candidati a socio ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
- f) decidere sull'esclusione dei soci ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
- g) decidere sul diniego dell'accesso dei soci ai libri sociali ai sensi dell'articolo 16, comma 4;
- h) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti all'Assemblea dallo Statuto o dalla legge applicabile.



ART. 24

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta – anche via posta elettronica. Ciascun associato è portatore di un massimo una (1) delega.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via posta elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano il loro ruolo o la loro responsabilità, i soci direttamente interessati non hanno diritto di voto.

ART. 25

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 26

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra soci di provata integrità e levatura morale, che si distinguono positivamente nella società, e che accrescono la capacità di perseguire le finalità, la credibilità e l'onorabilità dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a cinque (5) membri, che restano in carica cinque (5) anni, e sono rieleggibili.
4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 27

(Compiti del Consiglio Direttivo)

I compiti del Consiglio Direttivo includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- h) nominare il Presidente tra i suoi componenti;
- i) nominare il Segretario;
- j) nominare il Tesoriere;
- k) nominare soci onorari;
- l) stabilire comitati scientifici;
- m) stabilire qualsiasi altro ruolo, o organo consultivo, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- n) adottare circolari;
- o) adottare regolamenti;
- p) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e determinare le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione;
- q) svolgimento di compiti che per Statuto o per legge non sono attribuiti all'Assemblea o ad altri Organi sociali.

ART. 28

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di due dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso – anche via posta elettronica – da inviare almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. La comunicazione stabilita al comma 2 del presente articolo deve essere inviata in forma scritta – anche via posta elettronica – al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

ART. 29

(Il Presidente)

1. Il presidente sovrintende l'attività dell'Associazione, che rappresenta legalmente nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, incluso il compimento di tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.



ART. 30

(Compiti del Presidente)

I compiti del Presidente includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rappresentare l'Associazione
- b) accettare contributi, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea;
- e) svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli Organi sociali, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 31

(Segretario)

1. Il Segretario supporta il Presidente e supporta il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci di provata integrità e levatura morale, e dotati dei requisiti personali e professionali adatti al ruolo.
3. Il Segretario resta in carica per cinque (5) anni e può essere rinominato.
4. I compiti del Segretario includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) supportare il Presidente sul piano esecutivo;
 - b) coordinare la convocazione e organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) coordinare le comunicazioni interne all'Associazione;
 - d) promuovere il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - e) promuovere la corretta attuazione degli adempimenti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

ART. 32

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere garantisce la corretta amministrazione e la trasparenza della contabilità dell'Associazione.
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci di provata integrità e levatura morale, e dotati dei requisiti personali e professionali adatti al ruolo.
3. Il Tesoriere resta in carica per cinque (5) anni e può essere rinominato.
4. I compiti del tesoriere includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) tenere la contabilità dell'Associazione;
 - b) redigere l'inventario e il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - c) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti.

ART. 33

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. I compiti dell'Organo di controllo includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) vigilare sull'osservanza dello Statuto e di qualsiasi legge applicabile, incluso il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attestare che il bilancio di esercizio e il bilancio sociale siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto mediante una relazione allegata al bilancio di esercizio e al bilancio sociale.
 - e) procedere in qualsiasi momento a procedure di ispezione e di controllo, inclusa la facoltà di chiedere ed ottenere informazioni e documenti sull'andamento delle attività o su determinate questioni.

ART. 34

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

VII

PATRIMONIO



ART. 35

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 36

(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 37

(Raccolta di fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

VIII

BILANCIO DI ESERCIZIO. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ART. 38

(Bilancio di esercizio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, con il supporto del Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 39

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 40**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 41**(Devoluzione del patrimonio)**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
3. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

IX**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 42****(Clausola di rinvio)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla legge applicabile in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Aquino, 12 agosto 2025

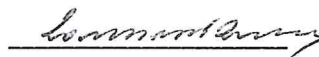
Il Segretario

Vittorio Riccardi

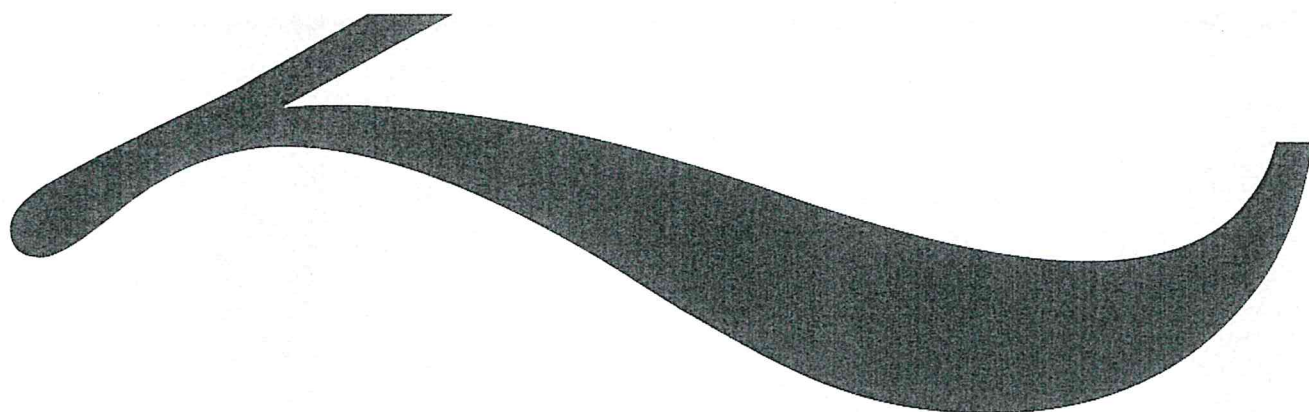


Il Presidente

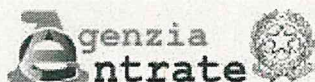
Tommaso Di Ruzza



S
CIRCOLO
SAN TOMMASO
D'AQUINO



QUADERNI
AQUINATI
VERITAS ET AMOR



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FROSINONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FROSINONE

Registrazione di Atto Privato

Il 10/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJJ , serie 3 , numero 468

data di stipula: 12/08/2025

ident.vo telematico: TJJ25L000468000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90032340607

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90032340607	DRZTMS75D21A348H			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24